

5463

fr

1

3 dicembre 2014

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente  
Protezione dell'aria e prodotti chimici  
3003 Bernae-mail: [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch)

### **Indagine conoscitiva inerente la quarta revisione dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici - Presa di posizione del Consiglio di Stato del Canton Ticino**

Gentili signore, egregi signori,

con lettera del 6 settembre 2014 abbiamo ricevuto la proposta della quarta revisione dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim. Ringraziamo per l'opportunità di potere esprimere una nostra presa di posizione in merito.

L'ORRPChim regola i divieti e le limitazioni d'uso per determinati preparati o sostanze pericolose. Disciplina inoltre le competenze necessarie per l'utilizzo di determinati sostanze, preparati o oggetti particolarmente pericolosi. La presente revisione propone principalmente l'adattamento all'evoluzione a livello europeo così da prevenire ostacoli al commercio e garantire sul nostro territorio lo stesso livello di sicurezza per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

I principali cambiamenti includono:

- limitazioni all'uso di mercurio e composti del mercurio in impianti stazionari e negli strumenti di misura;
- divieto di immissione sul mercato di odoranti per l'ambiente contenenti diclorobenzene;
- divieto di immissione sul mercato di articoli di consumo con parti in gomma o in plastica contenenti IPA;
- divieto di immissione sul mercato di oggetti d'uso che vengono in contatto con la pelle fabbricati con cuoio e contenenti cromo VI;

- estensione del divieto per sostanze organiche alogenate;
- divieto di spargimento dall'aria di prodotti fitosanitari e biocidi;
- regolamentazione d'uso di sottoprodotti agricoli come prodotti disgelanti e additivi per salamoie;
- revisione dell'elenco delle deroghe per i divieti riguardanti i metalli pesanti negli autoveicoli.

Prendendo spunto dalla presente revisione, vengono riproposti dei suggerimenti già segnalati in occasione di consultazioni analoghe del recente passato.

### **1) Revisione attuale: presa di posizione su aspetti generali**

Nel suo complesso, il Consiglio di Stato saluta positivamente la proposta di revisione, segnalando tuttavia delle perplessità su alcuni aspetti puntuali.

Il progetto di revisione comprende l'inserimento di due nuovi allegati (2.2a e 2.6a) che non rispettano la struttura utilizzata finora nella ORRPChim. Si invita, in linea con la struttura esistente, a prendere in considerazione una sistemazione alternativa dei nuovi allegati.

#### **Mercurio**

La versione attuale dell'ordinanza prevede il divieto generale per l'utilizzo di mercurio accompagnato da delle deroghe settoriali. La nuova versione prevede invece dei divieti per determinate utilizzazioni. In futuro diverse limitazioni coperte attualmente dal divieto generale potrebbero non più essere valide in considerazione dalla modifica proposta.

#### **Spargimento dall'aria di biocidi, fitosanitari e concimi**

La proposta di revisione prevede che in futuro non sia più possibile spargere prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall'aria. Questa pratica è di fatto utilizzata soprattutto nei cantoni Vallese, Vaud, Ginevra e Neuchâtel per il trattamento delle vigne con prodotti fitosanitari, mentre nei Cantoni Friburgo e Ticino per la lotta alle zanzare con l'impiego di prodotti biocidi. Lo spargimento di concimi dall'aria è una pratica che era per lo più utilizzata in zone montuose e discoste in passato ma che, con l'abbandono dei pascoli e dei campi alpini, è sempre più desueta. Per il nostro Cantone questo cambiamento corrisponde a un aumento, anche se allo stato attuale contenuto, dei compiti. Sarebbe necessario da un lato introdurre un regolamento cantonale che definisca le modalità di concessione dell'autorizzazione e dall'altro reperire le risorse per valutare dal punto di vista amministrativo i casi. In sostanza, si ritiene interessante nel merito il passaggio di competenza ai Cantoni che meglio conoscono la situazione locale e sono in grado di valutarla. Da parte della Confederazione è tuttavia necessario prevedere delle risorse specifiche a favore dei Cantoni per lo svolgimento dei nuovi compiti.

### **Utilizzo di sottoprodotti agricoli come disgelanti**

Non disponendo di dettagli specifici si ritiene potenzialmente problematica per l'ambiente l'introduzione all'utilizzo di questi prodotti, in particolare per quanto riguarda il probabile aumento del carico organico.

### **Divieto per articoli con sostanze pericolose che vengono a contatto con la pelle**

A livello europeo saranno introdotti due nuovi regolamenti per tutelare i consumatori contro i rischi dalle sostanze pericolose. Proprio da questi regolamenti scaturiscono i divieti di immissione sul mercato di oggetti d'uso che vengono a contatto con la pelle contenenti IPA o cromo VI. Mentre nel merito tali limitazioni sono condivisibili, ritenuta la tipologia del divieto e in base al campo di utilizzo si ritiene che i divieti citati vadano considerati nell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso piuttosto che nell'ORRPChim.

## **2) Revisione attuale: presa di posizione su aspetti specifici**

In considerazione degli aspetti generali e per praticità, vengono elencate di seguito le osservazioni a singoli articoli con le relative proposte di modifica.

### **Allegato 1.1 Inquinanti organici persistenti – Cifra 1, Divieti**

Proposta Chiarire i paragrafi 3 e 4.

Deve essere formulato in maniera chiara quando applicare l'allegato 1.9 per l'esabromociclododecano (HBCDD) e i difenileteri bromati e l'allegato 1.16 per l'acido perfluorottanato sulfonato e i suoi derivati (PFOS).

Motivazione: Alcune sostanze o gruppi di sostanze sono da considerarsi inquinanti organici persistenti in quanto inseriti nella lista riportata alla cifra 3 dell'allegato.

Queste sostanze vengono però regolamentate in altri allegati, in particolare nell'allegato 1.9 e 1.16. Questa situazione potrebbe portare a delle interpretazioni non univoche.

### **Allegato 1.7 Mercurio**

Proposta Aggiunta al paragrafo 1.2.

Alla cifra 1.2 è necessario ripristinare il divieto generale di uso del mercurio già contemplato dall'ordinanza attuale.

Motivazione: La revisione dell'allegato 1.7 implica che alcune applicazioni che comportano rischi per l'ambiente e la salute non potranno venire più limitate, visto che non rientrano in nessun divieto.

Ad esempio non sarebbe possibile vietare la termolisi dell'ossido di mercurio, così come non sarebbe possibile vietare l'importazione di medicinali e cosmetici contenenti mercurio.

Senza il mantenimento di un divieto generale potrebbero venire sviluppati nuovi impieghi industriali o commerciali del mercurio o di suoi derivati con conseguenze sull'ambiente e la salute.

### **Allegato 1.9 Sostanze con effetti ignifughi – Cifra 3, Esabromociclododecano HBCDD**

**Proposta** Chiarire il paragrafo 2 della sezione 3.2 (Divieti).

Il concetto di "impurità inevitabile" deve essere esplicitato.

**Motivazione:** Non è chiaro a quale concentrazione per un determinato metodo di produzione corrisponda il concetto di "impurità inevitabile".

In particolare, articoli contenenti plastica riciclata potrebbero contenere dei ritardanti di fiamma, pertanto la concentrazione massima ammissibile di HBCDD deve essere indicata nell'allegato.

**Proposta** Eliminare parte del paragrafo 2 alla cifra 3.2 (Divieti).

Non possono essere immessi sul mercato nuovi oggetti, se le componenti ~~trattate con materiale ignifugo~~ contengono HBCDD non solo come impurità inevitabili.

**Motivazione:** Non è necessaria la limitazione del divieto di immissione sul mercato solo ai nuovi oggetti. La commercializzazione di vecchi oggetti è disciplinata dalle disposizioni transitorie (Sezione 4).

La restrizione che unicamente le parti con materiali ignifughi devono essere privi di HBCDD è forviante. Ogni materiale contenente HBCDD deve essere vietato, dunque anche le parti senza nessun requisito di resistenza al fuoco.

### **Allegato 2.2a Disodorizzanti e deodoranti per ambienti**

**Osservazione** Accogliamo favorevolmente l'introduzione del divieto d'uso di 1,4-diclorobenzene in deodoranti e disodorizzanti.

**Proposta** Il titolo del allegato 2.2 "Prodotti di pulizia" dovrebbe tuttavia essere esteso in modo da includere anche i deodoranti e i disodorizzanti.

**Motivazione:** Il nuovo divieto deve essere integrato nella struttura esistente. Per chiarezza, è auspicabile che nuovi allegati siano aggiunti unicamente per nuovi gruppi di materiali o di prodotti.

### **Allegato 2.7 Prodotti disgelanti e additivi per salamoie**

**Proposta** I sottoprodotti agricoli devono poter essere utilizzati come additivi per prodotti disgelanti unicamente se esiste un vantaggio ambientale ed ecologico rispetto all'uso di altri additivi oppure se questo rappresenta un vantaggio rispetto allo smaltimento di questi sottoprodotti.

Gli additivi per salamoie organici basati su sottoprodotti agricoli devono essere definiti all'articolo 1 capoverso 2 in maniera chiara e senza possibilità di interpretazione.

**Motivazione:** È opportuno chiedersi se l'aggiunta di additivi organici a base di sottoprodotti agricoli nei prodotti disgelanti, considerando la problematica in maniera complessiva, abbia o meno un effetto positivo sull'ambiente. La degradazione biologica di questi prodotti potrebbe causare problemi all'ambiente o alle infrastrutture. Sono plausibili anche problemi di igiene, in particolare a causa della possibile formazione di biofilm.

Questi prodotti devono essere valutati sulla base di indagini, a nostra conoscenza oggi non disponibili, che tengano conto di tutte le problematiche.

La scelta di non definire chiaramente quali sottoprodotti possano o meno venire utilizzati consente l'impiego di molte sostanze agricole di scarto senza il necessario controllo e con il possibile insorgere di problemi collaterali.

#### **Allegato 2.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi**

**Proposta** I divieti per oggetti contenenti idrocarburi policiclici aromatici devono essere inclusi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e non nella presente ordinanza.

**Motivazione:** I divieti riguardano gli oggetti destinati al grande pubblico con più di 1 mg / kg di IPA, che "nell'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un oggetto, un suo componente contenente un idrocarburo policiclico aromatico viene in contatto direttamente, per un periodo prolungato o per ripetuti periodi brevi con la pelle o con la cavità orale delle persone". Visto il campo di applicazione si propone di regolamentare tali requisiti nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Il regolamento UE 1272/2013, dal quale è stato ripreso il presente divieto, è stato varato unicamente con lo scopo di proteggere la salute umana e regolamenta anche i giocattoli e altri prodotti per neonati.

#### **Allegato 2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli – Cr (VI) nei prodotti in pelle**

**Proposta** I divieti per oggetti contenenti cromo VI devono essere inclusi nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e non nella presente ordinanza.

**Motivazione:** I divieti riguardano i prodotti in pelle con più di 0.0003 % in massa di cromo VI, che "vengono in contatto con la pelle ". Visto il campo di applicazione si propone di regolamentare tali requisiti nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Il regolamento UE 1272/2013, dal quale è stato ripreso il presente divieto, è stato varato unicamente con lo scopo di proteggere la salute umana e regolamenta anche i giocattoli e altri prodotti per neonati.

### **3) Altre proposte di tematiche da approfondire in relazione all'ORRPChim**

Le limitazioni contemplate dall'ORRPChim sulle sostanze organiche persistenti nell'ambiente (POPs) sono in linea con la Convenzione di Stoccolma, volta a combattere i contaminanti estremamente persistenti che possono accumularsi nell'ambiente e lungo la catena alimentare. Come dimostrato da diverse indagini, in alcuni casi e a seguito dei divieti di gruppi di sostanze come PFOS e PBDE, sono apparsi sul mercato composti con proprietà fisico-chimiche ed ecotossicologiche del tutto analoghe ma non ancora regolamentate. Per raggiungere dei miglioramenti tangibili e duraturi, lo scrivente Consiglio suggerisce l'introduzione di limitazioni più generalizzate di composti alogenati problematici.

Con la recente proposta di revisione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR, viene prospettato che chiunque esegua lavori di costruzione debba fornire alle autorità preposte, nel quadro della domanda di autorizzazione edilizia, le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché le vie di smaltimento previste. È importante che gli accertamenti di materiali con amianto, PCB, IPA o altri inquinanti siano effettuati da personale competente e riconosciuto uniformemente a livello svizzero. Lo scrivente Consiglio è dell'opinione che uno strumento idoneo per garantire la qualità di tali accertamenti sia, analogamente ad altri ambiti di competenza dell'UFAM, l'introduzione di un'autorizzazione speciale ancorata all'ORRPChim.

I divieti di utilizzo di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.5 ORRPChim, che perseguono l'obiettivo di escludere un utilizzo di fitosanitari in zone problematiche o una loro dispersione indesiderata nell'ambiente, non si adattano in ogni caso alle situazioni riscontrabili sul territorio. Tali divieti andrebbero pertanto specificati in maniera più univoca e precisa. L'utilizzo di prodotti biocidi del tutto analoghi, sia per composizione che per le relative problematiche ambientali, andrebbe limitato di conseguenza.

Restiamo a completa disposizione per le domande che potessero occorrere.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

- Copia p.c. :
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
  - Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
  - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
  - Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
  - Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
  - Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
  - Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
  - Pubblicazione in Internet